

COORDINAMENTO VICARIALE PER LA GESTIONE ECONOMICA (CVGE)

**Norme per la costituzione e l'attività del CVGE
ad experimentum - VIII Incontro congiunto (7-02-2015)**

I PASSI COMPIUTI

1. Il *Collegio dei Vicari foranei* ha trattato l'argomento «*La gestione dell'economia e delle risorse nelle parrocchie*» fin dall'incontro del 15.12.2011.
Nell'occasione era stata presentata la «*proposta di un percorso sperimentale nell'ambito economico e amministrativo*». I Vicari foranei si sono – quindi – posti una domanda: «*Quale sussidiarietà è possibile e auspicabile tra parrocchie e vicariato? È possibile qualche forma di sostegno ed eventuale "controllo" nell'amministrazione dei beni delle parrocchie?*».
Inoltre in quell'occasione si chiedeva la «*messa in opera di uno strumento*» che rendesse normale, continuato ed efficace il collegamento a livello dell'economia e della gestione delle risorse tra le parrocchie e il vicariato, in stile di sinodalità e, a seguire, tra il vicariato e la Diocesi.
2. Il *Consiglio presbiterale* nell'incontro del 22.03.2012, trattando lo stesso argomento, affermava con forza «*l'esigenza di un punto di convergenza a livello vicariale, tale che metta in rete e in sinergia i Consigli economici delle parrocchie e Unità pastorali, secondo il principio di sussidiarietà*». Si è parlato di «*coordinamento vicariale per l'economia*», analogamente agli altri ambiti della pastorale e si ipotizzava che la figura di un coordinatore a riguardo dovesse essere membro del *Coordinamento pastorale vicariale* (CPV).
Si è iniziato così a immaginare un organismo vicariale nella modalità di un «*coordinamento*», in grado di avere una visione unitaria sulla situazione dei beni e sulla gestione economica delle parrocchie del vicariato e, di conseguenza, anche in grado di elaborare una gestione coordinata per l'uso e la valorizzazione delle strutture (chiese, santuari, canoniche, scuole d'infanzia, centri parrocchiali, spazi e strutture sportive, case per campi scuola, case per anziani...). Un tale organismo avrebbe potuto anche assolvere il compito di aver voce presso le istituzioni civili, a nome delle parrocchie.
3. Un ulteriore passo significativo è stato la promulgazione del nuovo *Statuto* per il rinnovo dei *Consigli parrocchiali per la gestione economica* (CPGE) da parte del Vescovo Antonio il 14 dicembre 2012. Durante l'anno pastorale 2013-2014 è avvenuto il rinnovo di tutti gli *Organismi di comunione* a livello diocesano, vicariale e parrocchiale.
L'istanza di un «*coordinamento vicariale*», che sussidiariamente agisse a livello di vicariato per una migliore gestione economica nelle parrocchie e nel contesto generale della Diocesi, è diventata più insistente e intensa. Il Vescovo Antonio ne ha fatto oggetto di considerazione nella sua *Visita pastorale* ai vicariati, auspicando che fosse più precisamente ideata e poi attuata.
Durante l'anno pastorale 2013-2014 l'incontro con i CPGE – avvenuto in 9 sedi sul territorio della Diocesi – ha confermato pienamente questo progetto e ulteriormente offerto elementi per la sua realizzazione.
Un'accelerazione decisiva è venuta dal *Decreto* con cui il Vescovo Antonio, il 17 settembre 2013, istituiva un *Comitato-guida* e cinque gruppi di lavoro per «*migliorare la gestione economica con una appropriata organizzazione e decisione rendendola nel contempo sempre più trasparente e mettendola al servizio dell'azione pastorale della Chiesa*».
È stata così portata a compimento l'elaborazione delle *Norme per la costituzione e l'attività del Coordinamento Vicariale per la Gestione Economica (CVGE)*.

I CRITERI ISPIRATORI

1. Come il Vicariato non si sostituisce alle parrocchie, ma le mette in rete per il comune cammino pastorale, così il CVGE non si sovrappone e non si sostituisce ai CPGE, ma li mette in rete – secondo il principio di sussidiarietà orizzontale e verticale – per individuare e realizzare scelte omogenee e comuni per il bene del territorio e del vicariato, dunque di tutte le parrocchie e unità pastorali.
2. Il Vicariato si esprime pertanto attraverso i due organismi: il *Coordinamento pastorale vicariale* (CPV) e il *Coordinamento vicariale per la gestione economica* (CVGE). Sono due organismi distinti e complementari; sono entrambi necessari e fanno riferimento alle medesime comunità presenti e operanti sul territorio. Nella comunità cristiana anche l'economia e la gestione dei beni e delle risorse è parte integrante della pastorale, strumento e condizione indispensabile. Pertanto la gestione economica della comunità cristiana – a livello sia parrocchiale sia vicariale sia diocesano – deve essere sempre caratterizzata da competenza professionale e da eticità e legalità unitamente a carità e giustizia.
3. Il CVGE si pone tra i CPGE e il complesso di *Organismi e Servizi diocesani*. Il CVGE svolgerà i suoi compiti se ci sono e funzionano i CPGE. D'altra parte, gli *Organismi* e i *Servizi diocesani* di riferimento svolgeranno i loro compiti nella misura in cui funzionano i CVGE. Il rapporto tra parrocchia – unità pastorale, vicariato e Diocesi, anche a livello di gestione economica, è regolato dal principio di sussidiarietà: esso porta a valorizzare i singoli soggetti mettendoli in relazione tra loro (sussidiarietà orizzontale) e a proiettarli in una visione più ampia e globale (sussidiarietà verticale). È il principio che concretizza sinergie e rende reale, attraverso lo stile di sinodalità, la comunione ecclesiale.

LO STATUTO

Art. 1. Il Vicariato e la gestione economica

- 1.1. In ogni vicariato sia costituito il ***Coordinamento vicariale per la gestione economica*** (CVGE). In stretto rapporto col *Coordinamento pastorale vicariale* (CPV) a cui fa riferimento, il CVGE manifesta e concretizza la comunione tra le parrocchie di uno stesso vicariato, secondo il principio di sussidiarietà, promuovendo una visione globale delle risorse, delle strutture, dei beni, come anche dei relativi problemi e della corrispondente progettualità delle parrocchie del vicariato. In questo modo i due organismi – ognuno secondo la propria specificità – accompagnano, sostengono e promuovono l'azione pastorale propria del vicariato.

Art. 2. Natura e finalità

- 2.1. Come tutti gli organismi ecclesiali di comunione anche il CVGE ha carattere consultivo. Tale qualifica – lungi da un'interpretazione minimalista – significa e comprende il valore ecclesiale del “consigliare” e indica un procedimento sinodale, caratterizzato dal metodo del discernimento pastorale, in attuazione della corresponsabilità ecclesiale. Il tutto è finalizzato a sostenere e sviluppare in vicariato – nel rapporto tra le parrocchie – una corretta e proficua gestione dei beni ecclesiali, individuando priorità ed esigenze pastorali, formulando proposte e vigilando in conformità agli indirizzi diocesani.
- 2.2. Il CVGE ha inoltre qualità rappresentativa, per cui ogni suo membro non opera a titolo individuale, ma collegialmente e a nome della comunità parrocchiale che rappresenta. Questo comporta un legame reale con il CPGE della parrocchia di provenienza.

Art. 3. Composizione

- 3.1. Il CVGE viene costituito in vicariato contestualmente al CPV, dopo che nelle singole parrocchie è stato costituito o rinnovato il CPGE e dopo che sia stato costituito in vicariato il CPV.
- 3.2. Esso è formato da un rappresentante di ciascun CPGE, designato dal medesimo organismo parrocchiale. Il CVGE potrà poi essere integrato con la nomina di ulteriori membri – fino al numero di tre – con competenze professionali specifiche, ritenute necessarie nel contesto del vicariato.
- 3.3. Spetta al Vicario foraneo presentare i membri del CVGE all'Ordinario diocesano per averne l'approvazione.
- 3.4. I membri del CVGE, in accordo col Vicario foraneo e col Delegato vicariale, eleggono uno di loro affinché svolga il ruolo di Coordinatore del CVGE; questi ha il compito di coordinare il gruppo, di rappresentare il CVGE nel CPV, di aggiornare il Vicario foraneo e il Delegato vicariale della propria attività, di concordare con loro la strategia di incontro e cooperazione con il CPV e di tenere i rapporti con l'Economo diocesano per procedere in sintonia con le disposizioni diocesane in materia di gestione economica.

Art. 4. Durata

- 4.1. Il CVGE inizia il suo mandato dall'approvazione dell'Ordinario e rimane in carica per 5 anni, come il CPV. Eventuali dimissioni di un membro dovranno essere presentate per iscritto al Vicario foraneo e al parroco della comunità di provenienza. Se si tratta di un rappresentante di una parrocchia, la sostituzione avviene con la designazione di una nuova persona da parte del CPGE da cui proveniva.
- 4.2. I membri del CVGE possono essere confermati solo per un secondo mandato.
- 4.3. Nella scelta dei membri del CVGE si dovrà evitare con attenzione ogni forma di conflitto d'interesse nella realizzazione di lavori e progetti relativi a strutture ecclesiali. Analogamente a quanto è stato stabilito per i *Consigli parrocchiali pastorali* (CPP) e per i CPGE, anche per il CVGE non possono essere scelte persone che abbiano incarichi politici e istituzionali a qualsiasi livello.

Art. 5. Compiti

- 5.1. Il CVGE si impegnerà a: a) conoscere i CPGE di tutto il vicariato e la situazione economia e strutturale delle singole parrocchie; b) mantenere i contatti con i CPGE, in particolare laddove vi siano situazioni di difficoltà nella gestione economica.
- 5.2. È compito del CVGE avere una visione complessiva e aggiornata, sotto il profilo pastorale, dello stato patrimoniale e del conto economico delle parrocchie, al fine di attivare un coordinamento nel vicariato in materia di gestione economica tra le parrocchie e le unità pastorali. Il tutto avendo cura delle finalità pastorali e di uno stile di solidarietà cristiana, conforme agli orientamenti diocesani e in sintonia con le linee pastorali perseguite dal CPV. Spetta inoltre al CVGE – in questa stessa materia di gestione economica – cogliere le necessità vere e individuare le possibilità reali dell'insieme delle parrocchie e unità pastorali. Si tratta anche di redigere un apposito registro delle strutture esistenti e conservarne la necessaria documentazione.
- 5.3. Nell'espletare i propri compiti, il CVGE, attraverso il Coordinatore, mantiene il rapporto con il Vicario foraneo e il Delegato vicariale non solo per un aggiornamento della propria attività di promozione, di vigilanza e di consulenza in materia di gestione economica nel vicariato, ma anche per eventuali convocazioni del CVGE richieste dal Vicario foraneo al fine di attivare la collaborazione con il CPV.

- 5.4. Sono compiti del Coordinatore del CVGE – eventualmente coadiuvato da un altro membro del CVGE su designazione dell'Ordinario diocesano – partecipare alla visita vicariale assieme al Vicario foraneo e al Delegato per verificare la regolarità della gestione economica di ogni singola parrocchia o unità pastorale e firmare col Vicario foraneo il bilancio e la documentazione presentata. Eventuali irregolarità nella gestione o nella documentazione dovranno essere appositamente segnalate all'Economo diocesano.
- 5.5. Il CVGE potrà fornire alle singole parrocchie aiuto nell'individuazione di tecnici e professionisti di fiducia per le necessità delle parrocchie; dovrà accompagnare le parrocchie nella preparazione di documentazione e nella presentazione di domande di contributi economici.
- 5.6. All'interno del CVGE possono essere affidati: a) incarichi specifici a persone competenti (ad esempio la gestione delle scuole dell'infanzia, dei centri parrocchiali, degli spazi e delle strutture sportive, delle case per campi scuola, del personale dipendente); b) incarichi di rapporto con i servizi diocesani e con le istituzioni pubbliche; c) incarichi per la promozione dell'8xmille...
- 5.7. Particolare attenzione il CVGE la riserva alle attività commerciali delle parrocchie o di singoli gruppi operativi, orientando a una gestione corretta, a norma e sicura oltre che efficace. Tale azione va esercitata anche nei riguardi di comitati per sagre, feste, altri eventi. Eventuali casi difficili o irregolari dovranno essere segnalati ai competenti *Servizi diocesani*. Per la comunità cristiana la legalità è una questione morale, dunque anche di giustizia.

Art. 6. Le convocazioni

- 6.1. Il CVGE si riunisce almeno 3 volte lungo l'anno pastorale e quando si rende necessario per problemi particolari. È bene stabilire all'inizio dell'anno il calendario delle convocazioni.
- 6.2. Le convocazioni devono essere fatte sempre per iscritto con l'indicazione dell'ordine del giorno e con la necessaria documentazione sulle questioni di trattare.
- 6.3. Di ciascuna convocazione colui che fa le funzioni di segretario tra i componenti del CVGE compila il verbale, che poi sarà inviato ai membri con la convocazione successiva. La documentazione del CVGE deve essere custodita nella "sede" del Vicariato – solitamente nella parrocchia del Vicario foraneo – e disponibile per la consultazione da parte dei membri del CPV.
- 6.4. A fine mandato il CVGE redige una relazione sulla situazione economica delle parrocchie e del vicariato che deve essere approvata anche dal CPV. La relazione sarà presentata anche all'Economico diocesano; verrà poi consegnata al nuovo CPV e, a seguire, al nuovo CVGE, una volta costituiti.
- 6.5. In caso di contenziosi tra i membri del CVGE si dovrà fare appello all'Ordinario diocesano.